

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Pronuncia giudizio compatibilità ambientale progetto per la realizzazione di un impianto di frantumazione materiali ferrosi e non ferrosi, con esclusione di rifiuti, localizzato in Polonghera Proponente Fracar srl Polonghera.

(omissis)

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore;

(omissis)

LA GIUNTA PROVINCIALE

Delibera

(omissis)

- *Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale* in merito al progetto per la realizzazione di un impianto di frantumazione di materiali ferrosi e non ferrosi, con esclusione di rifiuti, localizzato in Polonghera, Via Murello 9h/13 presentato da parte del Sig. Andrea Oscar Paolo Forgia, legale rappresentante della Ditta Fracar S.r.l., Via Murello 9h/13 – 12030 Polonghera, nel rispetto delle previsioni progettuali ed impiantistiche, nonché delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate. Gli interventi in progetto paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l'integrità.

- *Di condizionare* l'espressione del giudizio suddetto al rispetto di specifiche prescrizioni atte a garantire una separazione delle opere in progetto dalle attività di gestione rifiuti esistenti presso il sito, nonché per controllare maggiormente l'entità degli impatti, quali:

(omissis)

- *Di stabilire* che venga presentato un nuovo Piano di Prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e delle acque meteoriche di dilavamento, così come previsto dal Regolamento Regionale (D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.);

- *Di autorizzare*, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., le emissioni in atmosfera della ditta Fracar S.r.l. - con sede legale in Polonghera –Via Murello n. 9h/13, ed operativa nel medesimo Comune in Via Murello n. 13-15 (omissis) derivanti dallo stabilimento presso il quale verranno effettuate le operazioni di frantumazione di materiali ferrosi e non ferrosi, con esclusione di rifiuti, ai fini della raffinazione;

- *Di vincolare* l'autorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate nell'Allegato A, composto da n. 4 pagine e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- *Di stabilire* quale termine per la messa a regime dell'impianto quello riportato nell'Allegato A;

- *Di indicare*, per i controlli da effettuarsi a cura dell'Impresa, la periodicità e le modalità riportate nell'Allegato A;

- *Di fissare* la scadenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera al 31/10/2025. L'azienda dovrà presentare domanda di rinnovo almeno un anno prima di tale data;

(omissis)

- *Di stabilire* che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegato (omissis)